

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL
PAGAMENTO DELLE SPESE
SANITARIE A FAVORE DI
CITTADINI INDIGENTI**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Stato di indigenza - Definizione	3
Art. 3 - Spese sanitarie - Definizione	3
Art. 4 - Finalità	3
Art. 5 - Attribuzioni del Servizio competente	3
Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi economici.....	4
Art. 7 - Fondo Comunale.....	4
Art. 8 - Beneficiari	4
Art. 9 - ISEE	5
Art. 10 - Domanda di rimborso	5
Art. 11 - Istruttoria della domanda - Concessione del beneficio. Diniego.....	6
Art. 12 – Controlli. Revoca del beneficio.....	6
Art. 13 - Rimborso indiretto - Rapporti contabili con le farmacie del territorio	6
Art. 14 - Pubblicità	7
Art. 15 - Norme di rinvio.....	7
Art. 16 - Entrata in vigore	7
Art. 17 – Norma transitoria.....	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità per ottenere contributi economici per il pagamento delle spese sanitarie di cui all'art. 3 comma 1 , a favore dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, che versano in uno stato di indigenza.

Art. 2 - Stato di indigenza - Definizione

- 1) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, vengono considerati in stato di indigenza quei cittadini che, al momento della richiesta della prestazione, hanno un reddito ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 3 - Spese sanitarie - Definizione

- 1) Sono considerate spese sanitarie ai fini del presente Regolamento:
 - a) le spese per acquisto dei farmaci e specialità farmaceutiche ricompresi nella cosiddetta fascia "C" di cui all'art. 8 comma 10 Legge 1993/537 e s.m.i., i cui costi siano a totale carico del paziente;
 - b) I tickets sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

Art. 4 - Finalità

- 1) Con il presente Regolamento il Comune di Castellazzo Bormida intende tutelare il diritto alla salute delle persone e dei nuclei familiari più esposti al bisogno, in ottemperanza agli articoli 32 e 38 della Carta Costituzionale.

Art. 5 - Attribuzioni del Servizio competente

- 1) La competenza alla gestione del procedimento per l'ottenimento dei contributi di che trattasi è attribuita alla Responsabile dei Servizi Alla Persona del Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) Il servizio competente dovrà:
 - Istituire un registro informatico dei richiedenti il beneficio i cui dati dovranno confluire annualmente nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al D.P.R. 07/04/2000 n. 118;
 - Costituire un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti;
 - Concedere o negare i contributi richiesti;
 - Espletare tutte le eventuali funzioni di controllo della veridicità dei dati dichiarati,

- Revocare eventuali benefici concessi;
- Attribuire al beneficiario del contributo il tesserino identificativo, nei casi di cui all'art.6 comma 2.

Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi economici

- 1) L' erogazione dei contributi economici per spese sanitarie verrà assicurata tramite il meccanismo del rimborso diretto a favore dell'interessato il quale abbia presentato regolare domanda con indicazione delle spese sostenute e documentate.
- 2) In casi eccezionali e solo in relazione alla spesa per i farmaci di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), qualora lo stato di indigenza sia tale da non permettere al richiedente l'anticipazione diretta della spesa, si procederà con la modalità del rimborso indiretto, attribuendo al soggetto interessato un tesserino nominativo incedibile e numerato progressivamente, contrassegnato dalla sigla del Comune. Il beneficiario della provvidenza in oggetto potrà acquistare i medicinali di cui all'art 3 comma 1, lett. a) fino a concorrenza del massimale di spesa indicato sul tesserino.
- 3) Il tesserino di cui al precedente comma sarà dotato, in ogni foglio, di una parte staccabile che verrà conservata dal farmacista all'atto della vendita del medicinale, dopo avervi apposto il timbro della farmacia e l'importo della spesa.
- 4) Il tesserino attribuisce all'intestatario la possibilità di acquistare i medicinali suddetti esclusivamente in una delle farmacie ubicate nel territorio del Comune di Castellazzo Bormida.

Art. 7 - Fondo Comunale

- 1) L'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio competente e previa acquisizione della documentazione comprovante gli oneri sostenuti, provvederà mensilmente al rimborso della spesa sostenuta dai beneficiari fino alla concorrenza di apposito stanziamento previsto nel bilancio dell'anno in corso.
- 2) Ciascun beneficiario godrà di contributi economici sotto forma di rimborso per le spese sanitarie di cui all'art. 3 comma 1 fino a concorrenza di un limite massimo previsto individualmente in Euro: 300,00 per anno solare.

Art. 8 - Beneficiari

- 1) Possono accedere al fondo i cittadini :
 - Residenti e domiciliati nel Comune di Castellazzo Bormida;

- Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, vengono considerati in stato di indigenza quei cittadini che, al momento della richiesta della prestazione, hanno un reddito ISEE non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 2) Per nucleo familiare di riferimento si intende la famiglia anagrafica, come definita dall'art. 2 del Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 9 - ISEE

- 1) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare viene calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni.
- 2) Il beneficiario del contributo si impegna a comunicare tempestivamente, in corso d'anno eventuali variazioni della propria situazione economica che possano comportare modifiche all'indicatore I.S.E.E.

Art. 10 - Domanda di rimborso

- 1) Le domande di rimborso devono essere presentate presso l'Ufficio Anagrafe- Servizi Alla Persona e compilate su apposito modello disponibile presso l'Ufficio in questione.
- 2) La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Attestazione I.S.E.E. che certifichi le condizioni di cui all'art. 2 co. 1, rilasciata secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.p.r. n. 445/2000) con la quale l'aspirante al contributo si impegna a comunicare eventuali variazioni in corso d'anno della propria situazione economica che potrebbero modificare il proprio I.S.E.E..
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere effettivamente domiciliato nel Comune.
 - Documentazione relativa alla spesa sostenuta, (scontrino fiscale rilasciato dal farmacista ovvero originale della ricevuta fiscale rilasciata dalla ASL)
 - Copia della ricetta/prescrizione medica nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi i farmaci di cui all'art. 3 comma 1 lett.a).

- Nei casi indicati nell'art.6 comma 2, la domanda dovrà essere accompagnata altresì da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le condizioni di cui all'articolo e comma precitati.

Art. 11 - Istruttoria della domanda - Concessione del beneficio. Diniego.

- 1) Entro 30 giorni l'Ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda o la necessità di ulteriore documentazione.
- 2) Prima di un eventuale provvedimento di diniego del beneficio, a norma dell' art. 10-bis legge 241/1990, l'Ufficio procedente provvederà a comunicare tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rimborso, con facoltà della parte richiedente di presentare osservazioni e/o documenti integrativi nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile del Servizio procederà all'emanazione del provvedimento finale di diniego del beneficio.

Art. 12 – Controlli. Revoca del beneficio.

- 1) Saranno espletate, a cura dell'Ufficio competente , tutte le funzioni di controllo volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite. A tale proposito, la Responsabile potrà richiedere tutta la ulteriore documentazione necessaria (Dichiarazione dei redditi, estratti conto).
- 2) Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti eseguiti a norma del precedente comma, emergessero dati non veritieri in ordine alla situazione patrimoniale e/o personale dichiarata, la Responsabile dei Servizi alla Persona disporrà la revoca dei benefici concessi con contestuale obbligo del beneficiario alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Art. 13 - Rimborso indiretto - Rapporti contabili con le farmacie del territorio

- 1) Nei casi di assoluta indigenza dimostrata secondo le modalità più sopra citate che diano diritto ad un rimborso indiretto della spesa, i rapporti con le farmacie del territorio verranno regolati tramite invio di fatture periodiche, con cadenza, di norma, mensile, relative alle medicine vendute nel periodo di riferimento, accompagnate dalla parte staccabile del tesserino relativo a ciascun beneficiario, che la farmacia avrà cura di trattenere al momento dell'acquisto del medicinale da parte dell'utente.
- 2) Il Comune provvederà alla liquidazione delle fatture suddette fino al limite del massimale di spesa di cui all'art. 7 comma 2.

Art. 14 - Pubblicità

- 1) In ossequio ai principi di legge e statutari in materia di trasparenza e di informazione sull'attività amministrativa, dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà data notizia a mezzo di manifesti da affiggere sul territorio comunale, nonché a mezzo del notiziario comunale e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) Copia del presente Regolamento rimarrà a disposizione, presso l'Ufficio Servizi alla persona del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione ed ottenerne copia, quando richiesta.
- 3) Copia del presente Regolamento sarà altresì trasmesso alle locali farmacie ubicate nel territorio comunale.

Art. 15 - Norme di rinvio.

- 1) Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente all'esecutività della Deliberazione di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni quindici consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di pubblicazione.

Art. 17 – Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione delle modifiche apportate al presente regolamento ed al fine di consentire continuità al servizio di erogazione dei benefici economici in materia, le modifiche suddette avranno effetto dal 01/01/2008.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 3 del 24/02/2003, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 27/02/2003 al 13/03/2003, esecutiva dal 09/03/2003.
 - **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 19/03/2003 al 02/04/2003.
 - **Entrata in vigore:** 03/04/2003.
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 2 del 26/01/2004, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 30/01/2004 al 13/02/2004, esecutiva dal 09/02/2004.
 - **Effetto:** 01/01/2004
-

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 11 del 31/03/2007, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 04/04/2007 al 18/04/2007, esecutiva dal 14/04/2007.
 - **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 19/04/2007 al 03/05/2007.
 - **Entrata in vigore:** 04/05/2007.
-

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 5 del 16/02/2008, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 16/02/2008 al 01/03/2008, esecutiva dal 26/02/2008.
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 04/03/2008 al 18/03/2008.
- **Effetto:** dal 01/01/2008.
- **Entrata in vigore:** 19/03/2008.